



ACCORDO QUADRO

Tra

La Regione Autonoma della Sardegna, (CF 80002870923), di seguito denominata Regione, con sede in Cagliari, nella persona del suo Presidente, Dr. Christian Solinas, quale rappresentante legale dell'Ente;

e

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CF 80054330586), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, nel seguito CNR, rappresentato dalla Prof. Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

Premesso che:

A) La Regione:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto alla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel DPEF regionale, nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri strumenti di programmazione regionale;
- promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee a favorire le libere attività delle comunità per affermare il ruolo dei lavoratori nella società ed eliminare gli squilibri territoriali e settoriali;
- assegna, nell'ambito dei poteri esercitati, particolare rilevanza alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico, ponendoli al servizio della crescita economica, dell'occupazione e della coesione sociale, puntando alla valorizzazione del *know-how* del sistema della ricerca ed alla sua apertura verso il territorio, in coerenza con il quadro delle politiche europee per l'innovazione;
- articola la strategia regionale per la ricerca e l'innovazione in azioni prioritarie, tra le quali:
 - formazione di risorse professionali a elevata specializzazione nei settori strategici dell'economia regionale;
 - realizzazione di programmi e progetti di ricerca scientifica nei settori strategici dell'economia regionale;
 - realizzazione di centri di competenza e laboratori tecnologici nei settori strategici dell'economia regionale;
 - creazione di distretti tecnologici nei settori in cui sono presenti competenze scientifiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti esterni e cluster di imprese che operano sui mercati internazionali;
 - realizzazione di infrastrutture e reti per attività di ricerca scientifica anche attraverso il potenziamento dei centri del sistema regionale della ricerca;
 - favorisce la nascita di imprese innovative e stimola i processi di innovazione all'interno delle imprese e della Pubblica Amministrazione presenti sul proprio territorio;
 - svolge conseguenti azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di sviluppo innovativo del suo territorio e per le quali ravvisa la necessità di uno specifico supporto tecnico-scientifico;



- al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, può stipulare con il CNR convenzioni finalizzate ad approfondire collaborazioni, studi e ricerche nelle materie di competenza regionale;

B) Il CNR:

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici, il CNR:

- imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgano più soggetti esecutori ed hanno come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
 - attua una metodologia che consente un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle piccole e medie imprese attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca – innovazione di processo e di prodotto – competitività di tali imprese;
 - partecipa congiuntamente alla formulazione di proposte di progetti di ricerca, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; costituisce consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - commissiona attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- C) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
- D) ravvisata la necessità di confermare i precedenti Accordi Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna e Consiglio Nazionale delle Ricerche stipulate rispettivamente nel marzo 2006 dai Presidenti Soru e Pistella e nel novembre 2009 tra i Presidenti Cappellacci e Maiani, attualmente scaduti.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.



Art. 2

Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito dei bisogni sociali ed economici della Regione.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base delle premesse del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale. Il presente Accordo Quadro non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Art. 3

Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca e reti per attività di ricerca scientifica e tecnologica;
- la promozione di iniziative volte all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo e crescita del sistema industriale regionale

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Regione potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

Art. 4

Comitato di indirizzo strategico

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato;
- il Presidente della Regione o suo delegato;
- due componenti nominati dal Presidente della Regione e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e della Regione, o di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.



Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 5

Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni operative determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra i contraenti.

Art. 6

Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7

Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.2.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.



In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8

Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

Art. 9

Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire una adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11

Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.



Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12

Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 14

Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 15

Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

.....

Consiglio Nazionale delle Ricerche
La Presidente
Maria Chiara Carrozza

Regione Autonoma della Sardegna
Il Presidente
Christian Solinas